

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO SUCCESSORIO DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE DEL TIDONE

Visti:

- la l.r. 30.6.2008, n. 10, recante "Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni", ed in particolare l'art. 4, co. 8 della l.r. n. 10/2008, secondo il quale: "Il Presidente della Giunta regionale, con i decreti di ridelimitazione disciplina i rapporti successivi fra le precedenti Comunità montane, i nuovi enti ed i Comuni nominando, ove necessario, un commissario per le relative operazioni";
- l'art. 6, co. 1, della l.r. n. 10/2008, come modificato dall'art. 38 della l.r. 19.12.2008, n. 22, che reca "qualora i Comuni già facenti parte di una Comunità montana deliberino, anche unitamente a Comuni contermini non montani, di costituire una Unione di Comuni, la Regione provvede, con decreto del Presidente della Giunta regionale, allo scioglimento della Comunità montana regolamentando i relativi rapporti successivi anche attraverso la nomina di un commissario";
- l'art. 6, co. 5, della l.r. n. 10/2008, che reca: "le Unioni così istituite assumono le funzioni della Comunità montana preesistente, subentrando alla stessa in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ed è attribuita alle suddette Unioni la potestà di svolgere le funzioni, esercitare le competenze, partecipare agli organismi istituiti, adottare gli atti e le iniziative attribuite alle Comunità montane dalle disposizioni delle leggi regionali vigenti".

Visti inoltre:

- il proprio decreto n. 46 adottato in data del 27 febbraio 2009, con il quale, all'art. 1, si stabilisce la soppressione della Comunità montana della Valle del Tidone, con effetto dall'insediamento degli organi dell'Unione che dovrà essere costituita tra i Comuni di Pecorara e Pianello Valtidone, a seguito delle elezioni amministrative del 2009;
- in particolare l'art. 4 del citato decreto, recante "Procedura successoria e nomina del commissario", in base al quale "il Presidente della Comunità montana della Valle del Tidone, nel periodo ricompreso tra l'1 marzo e l'ultima seduta utile del Consiglio comunitario prima della soppressione dell'ente, sentiti gli enti interessati, predispone una proposta di piano successorio che:
 - a) dispone che il riparto tra gli enti subentranti dei contributi già assegnati e/o concessi a qualsiasi titolo

dalla Regione - derivanti da risorse proprie, statali, o dall'Unione Europea - sia effettuato, individuando eventuali conguagli necessari, in proporzione alla popolazione dei Comuni che confluiscono negli enti subentranti;

b) individua nell'Unione dei Comuni Valle del Tidone l'ente che succede nella titolarità del patrimonio ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Comunità montana - fatti salvi i mutui assunti dalla soppressa Comunità montana e gli oneri di ammortamento degli stessi;

c) individua gli interventi che insistono sul territorio dei Comuni di Caminata e Nibbiano e che sono assistiti da mutui, disponendo che in tali mutui e negli oneri di ammortamento degli stessi subentrano i suddetti Comuni, che sono tenuti a dar seguito agli interventi provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione. La proposta di piano è trasmessa ai sindaci dei Comuni interessati ed al Consiglio della Comunità montana per la presa d'atto della stessa nell'ultima seduta utile prima della soppressione. In tale sede il Consiglio della Comunità montana procede altresì a:

- indicare le operazioni che devono essere compiute per l'eventuale integrazione o modifica del piano;
- approvare il Rendiconto di gestione;
- verificare, tra i residui attivi quali siano le somme non riscosse a titolo di sanzione da iscrivere a ruolo;
- trasmettere il piano per l'approvazione agli enti subentranti.

Gli enti devono trasmettere le deliberazioni di approvazione alla Regione, che rende efficace il piano successorio con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il decreto:

- regola la successione anche nelle ipotesi sulle quali vi sia stata una mancata o parziale approvazione da parte degli enti subentranti;
- costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali ed ogni altro adempimento derivante dalla successione;
- nel caso in cui ciò sia necessario nomina il commissario liquidatore - per l'attuazione del piano successorio - regolandone l'attività.

L'Unione dei Comuni di Pianello Val Tidone e Pecorara succede alla Comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici non trasferiti ad altri soggetti a norma della proposta di riparto di cui al presente articolo ivi compresa la partecipazione eventuale a consorzi di gestione dei parchi regionali istituiti ai sensi della l.r. n. 6/2005, di cui la Comunità montana sia titolare alla data della soppressione".

Preso atto che:

- i Comuni di Pecorara e Pianello Val Tidone, aderenti all'Unione Valle del Tidone, hanno provveduto all'approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento alla l.r. n. 10/2008, e di recepimento delle funzioni precedentemente svolte dalla soppressa Comunità montana su delega dei Comuni stessi;
- in data 13 maggio 2009 i Sindaci hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Unione;
- in data 29 ottobre 2009 si è insediato il consiglio dell'Unione, composto dai rappresentanti dei Comuni di Pianello Val Tidone e Pecorara, e che di conseguenza da quella data ha effetto la soppressione della Comunità montana e l'operatività dell'Unione;

Acquisiti:

- la proposta di piano successorio della Comunità montana Valtidone (costituita fra i Comuni di Pianello Val Tidone e Pecorara) contenuta nella deliberazione consiliare n. 14 del 29/10/2009 (PG n. 253808 del 9/11/2009), "Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 2009 della estinguenda Comunità montana Valle del Tidone. Presa d'atto del patrimonio di chiusura e della ricognizione dei beni immobili e mobili registrati", preordinata all'adozione del presente decreto, avente ad oggetto l'approvazione del piano successorio;
- l'atto di approvazione del piano successorio del Consiglio del Comune di Nibbiano (deliberazione consiliare n. 35 del 30/11/2009, (PG n. 286718 del 15/12 /2009);
- l'atto di approvazione del piano successorio dell'Unione Valle del Tidone (deliberazione consiliare n. 2 del 29/10/2009 PG n. 257831 del 12/11/2009).

Ricevuta la deliberazione n. 14 del 28/11/2009 del Consiglio del Comune di Caminata, trasmessa con nota in data 2/12/2009 (PG 277598 del 2/12/2009), con la quale tale ente non ha approvato la "documentazione contabile e le risultanze finali di cui al verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 2009 presentato dall'estinguenda Comunità Montana Valle del Tidone" per le motivazioni di seguito indicate:

- "considerato che il Comune di Caminata in relazione al verbale di chiusura dell'esercizio finanziario 2009 della Comunità Montana, ha richiesto alla Regione Emilia-Romagna la verifica ed eventualmente la presa in carico delle quote di mutuo del Comune di Caminata a suo tempo contratte in seno alla Comunità Montana; rilevato che si rimane in attesa di una definizione della situazione finanziaria e dei mutui di cui sopra da parte della Regione Emilia-Romagna e ritenuto quindi su conforme proposta del Sindaco di esprimere voto contrario."

Considerato che la motivazione citata si basa su di una richiesta di presa in carico da parte della Regione Emilia-Romagna delle quote di mutuo facenti capo al Comune di Caminata, richiesta che non è accoglibile né giuridicamente sostenibile in quanto non fondata su alcun elemento di fatto o di diritto;

Rilevato che il proprio decreto n. 46 del 27 febbraio 2009, all'art. 4 co. 1 lett. C) prevede che il Piano successorio deve individuare "gli interventi che insistono sul territorio dei Comuni di Caminata e Nibbiano e che sono assistiti da mutui, disponendo che in tali mutui e negli oneri di ammortamento degli stessi subentrano i suddetti Comuni, che sono tenuti a dar seguito agli interventi provvedendo, ove occorra, all'aggiornamento degli atti di programmazione".

Rilevato che in esecuzione di tale disposizione la proposta di piano successorio deliberata dalla disciolta comunità montana pone a carico del comune di Caminata solo i mutui che assistono gli interventi ubicati sul territorio di tale ente;

Considerato che il Comune di Caminata:

- è subentrato in forma autonoma alla soppressa Comunità montana, non avendo deliberato di aderire all'Unione fra i comuni di Pianello e Pecorara;
- è a conoscenza del citato decreto e dei criteri di riparto nello stesso contenuti essendo il decreto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 48 in data 25/3/2009;
- ha espresso osservazioni e motivazioni che non possono essere condivise in quanto gli interventi assistiti da mutui che il Comune deve estinguere con oneri a proprio carico sono esclusivamente quelli che, pur essendo a suo tempo stati contratti dalla disciolta comunità montana, insistono sul territorio del Comune di Caminata e sono quindi destinati a beneficio della relativa popolazione.

Valutata la coerenza della proposta di piano successorio in relazione al processo di devoluzione delle funzioni e competenze della soppressa Comunità montana Valtidone agli enti che le succedono;

Considerato quindi necessario procedere a regolare la successione ai sensi dell'art. 4 del proprio decreto n. 46/2009, conferendo efficacia alla proposta di piano successorio e superando la mancata approvazione da parte del Comune di Caminata.

Ritenuto necessario, in coerenza con quanto disposto nel proprio decreto n. 46/2009, al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni, dare efficacia retroattiva all'allegato Piano successorio, dal giorno di insediamento degli organi dell'Unione di Comuni di Pecorara e di Pianello Valtidone e quindi dal 29 ottobre 2009;

Dato atto del parere allegato;

D E C R E T A

Art. 1

Approvazione del piano successorio

Il Piano successorio della Comunità montana della Valle del Tidone di cui al testo allegato al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale, è approvato e produce effetti dal giorno di insediamento degli organi dell'Unione di Comuni di Pecorara e di Pianello Val Tidone, costituiti a seguito delle elezioni amministrative del giugno 2009.

Art.2

Pubblicazione

Il presente decreto viene pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Vasco Errani